

## **Delibera n. 274/99**

### **Criteria di ammissibilità di pacchetti tariffari ai fini della verifica del vincolo di “price cap”**

#### L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 20 ottobre 1999;

VISTA la propria delibera n.171/99 del 28 luglio 1999 - Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999;

CONSIDERATO che, al titolo III (Modalità applicative) punto 4 della sopracitata delibera, l'Autorità ha disposto che: “Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli imposti si utilizzano i prezzi al pubblico praticati da Telecom Italia. I prezzi praticati a seguito della sottoscrizione da parte della clientela di specifiche offerte tariffarie (c.d. pacchetti tariffari) non sono, in linea di principio, utilizzabili a tal fine. L'Autorità, nel caso di pacchetti tariffari, preventivamente autorizzati, che per le loro caratteristiche sono destinati ad una larga diffusione presso la clientela, può consentirne il computo ai fini della verifica del vincolo di *price cap*.”;

CONSIDERATO che l'ammissibilità dei pacchetti tariffari ai fini della verifica del vincolo di *price cap*, ai sensi della menzionata disposizione, è condizionata dalla presenza di una fattispecie, la destinazione ad una larga diffusione presso la clientela, che necessita della preventiva definizione di criteri e di modalità applicative;

UDITA la relazione al Consiglio della Dott.ssa Paola Maria Manacorda sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

#### **DELIBERA**

##### *Articolo unico*

1. L'ammissibilità di un pacchetto tariffario, preventivamente autorizzato, ai fini della verifica del vincolo di *price cap* deve essere oggetto di specifica richiesta da parte di Telecom Italia.

2. Ai fini dell'ammissibilità di cui al precedente comma 1, per pacchetti orientati ad una larga diffusione presso la clientela, si intendono i pacchetti tariffari che siano potenzialmente in grado di produrre effetti riduttivi della spesa per almeno il 60% dei clienti del mercato di riferimento.

3. Ai menzionati fini i mercati di riferimento sono: il mercato residenziale composto da clienti che hanno sottoscritto un abbonamento ISDN o PSTN di tipo residenziale; il mercato affari composto da clienti che hanno sottoscritto un abbonamento ISDN o PSTN di tipo affari.

4. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata da una informativa dettagliata sui segmenti di clientela del mercato di riferimento ai quali l'offerta è rivolta, riguardante la consistenza e le caratteristiche di consumo di tali segmenti di clientela rispetto al mercato di riferimento, nonché la distribuzione degli effetti potenziali dell'offerta sulla spesa dei clienti dello stesso mercato di riferimento. L'Autorità può richiedere le ulteriori informazioni necessarie per la verifica dell'ammissibilità.

5. Telecom Italia, per ciascun pacchetto ammesso, deve fornire ogni anno dettagliate informazioni sulla diffusione e gli effetti prodotti sulla spesa dei clienti, nonché le informazioni di cui al comma 4, al fine di consentire all'Autorità la verifica della sussistenza della condizione di cui al comma 2.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 20 ottobre 1999

IL COMMISSARIO RELATORE  
PRESIDENTE  
Paola Maria Manacorda

IL  
Enzo Cheli

IL SEGRETARIO  
DEGLI ORGANI COLLEGIALI  
Mario Belati